

RESIDENZA ABITUALE: NOZIONE, RUOLO E
SIGNIFICATO

HABITUAL RESIDENCE: NOTION, ROLE AND MEANING

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 144-159

Maria Paola
FRANCESCA
BOTTONI

ARTÍCULO RECIBIDO: 11 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Nel presente articolo si analizzano i diversi significati attribuiti alla nozione di residenza abituale ed il ruolo che essa svolge nei rapporti personali e patrimoniali di famiglia. L'analisi della prassi mostra che la residenza abituale non è un semplice criterio di collegamento, piuttosto il punto di ricaduta finale di un complesso di presupposti e di valutazioni giurisprudenziali di diverse esperienze europee, spesso accomunate dall'esigenza di assicurare un criterio di collegamento equidistante e rispettoso della parità dei partner. Garante delle identità nazionali, il criterio della residenza abituale testimonia l'influenza che il diritto vivente esercita sul diritto vigente.

PALABRAS CLAVE: Residenza abituale; residenza; domicilio; cittadinanza; giurisdizione; legge applicabile; responsabilità genitoriale; sottrazione di minore; divorzio; separazione; definizioni; significati; contenuti.

ABSTRACT: *This article analyses the different meanings attributed to the notion of habitual residence and the role it plays in personal and patrimonial family relationships. The analysis of practice shows that habitual residence not only is a simple connecting factor, but also the final relapse point of a complex of assumptions and case-law assessments of different European experiences, often characterized by the need to ensure an equidistant and equal link criterion between partners. As the guarantor of national and personal identities, the criterion of habitual residence confirms the influence that living law exercises on current law.*

KEY WORDS: *Habitual residence; residence; domicile; citizenship; jurisdiction; applicable law; parental responsibility; child abduction; divorce; separation, definitions; meanings; contents.*

SUMARIO.- I. LA RESIDENZA ABITUALE: “NUOVO” TREND DEL LEGISLATORE EUROPEO. IL REGOLAMENTO N. 1111/2019 E IL REGOLAMENTO N. 1259/2010.- II. LA NOZIONE DI RESIDENZA ABITUALE TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.- III. IL RUOLO DELLA RESIDENZA ABITUALE NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO N. 1111/2019 E DEL REGOLAMENTO N. 1259/2010: UN TENTATIVO DI RIDEFINIZIONE DI SIGNIFICATO.

I. LA RESIDENZA ABITUALE: “NUOVO” TREND DEL LEGISLATORE EUROPEO. IL REGOLAMENTO N. 1111/2019 E IL REGOLAMENTO N. 1259/2010.

Alcune recenti riforme del diritto di famiglia¹ esprimono un favor per il criterio della residenza abituale e denunciano una crisi dei tradizionali collegamenti legislativi e giurisdizionali, quali la cittadinanza ed il domicilio². Invero, in diverse aree disciplinari³ la residenza abituale funge da criterio di competenza giurisdizionale e da criterio di collegamento per la determinazione della legge applicabile, ma è nella disciplina del diritto di famiglia che trova particolare fortuna. L’enunciato compare per la prima volta nel 1902, nella Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori. Secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Convenzione, ai fini della competenza, il criterio della nazionalità è contemperato con il criterio del domicilio o con il criterio della c.d. residenza abituale, la quale «dovrà comprendere il domicilio secondo il senso attribuito a detto termine *dallo Stato*»⁴.

- 1 Offrire una panoramica delle recenti riforme di diritto di famiglia in Europa non è e non può essere il compito affidato a queste pagine. L’analisi che si compie nel testo ha ad oggetto due soli regolamenti ed indaga il ruolo che al loro interno è affidato alla c.d. “residenza abituale”. Quest’ultima avanza progressivamente anche nelle legislazioni degli stati membri, come testimonia la riforma del 2015, al Titolo preliminar del Codice civil spagnolo, che fa uso della residenza abituale per la determinazione dello stabilimento del rapporto di filiazione.
- 2 Riflessioni sul progressivo abbandono dei tradizionali criteri della cittadinanza e del domicilio in ZANOBETTI, A.: “La residenza abituale nel diritto internazionale privato: spunti di riflessione”, in AA. V.V.: *Liber Amicorum Angelo Davi. La vita giuridica internazionale nell’età della globalizzazione*, vol. 2, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p.1380. Più in generale, sui tradizionali criteri di collegamento cfr.: MOSCONI, F., CAMPIGLIO, C.: *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale*, Utet, Torino, 2004, p. 124 ss.; BALLARINO, T.: *Manuale breve di diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 2008, p. 109 ss.
- 3 Il criterio della residenza abituale è impiegato anche nell’ambito dei regolamenti in materia di obbligazioni, quali il Regolamento n. 593/2008, c.d. Regolamento Roma I ed il Regolamento n. 864/2007, c.d. Regolamento Roma II. Nell’assetto normativo dei due regolamenti la residenza abituale delle persone giuridiche coincide con il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. La residenza abituale compare anche in materia di contratti: l’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee, dispone: «Quando manchi una dichiarazione delle parti circa il diritto applicabile conformemente alle premesse previste nell’articolo precedente, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l’ordinazione, ha la sua dimora abituale». Per un approfondimento: ZANOBETTI, A.: “La residenza abituale”, cit., p.1385 ss.
- 4 Il sintagma “residenza abituale” compare ancora nella Convenzione dell’Aja del 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli e nella Convenzione dell’Aja del 1961 sulla protezione dei minori. L’art. 1 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari dispone che «La legge della dimora abituale del figlio determina se, in quale misura e a chi il figlio può richiedere gli alimenti»; allo stesso

• **Maria Paola Francesca Bottoni**

PhD Student presso l’Università degli Studi di Camerino. E-Mail: mariapaolafrancesca.bottoni@unicam.it

Nell'attuale legislazione, tra i diversi testi normativi che alla residenza abituale fanno riferimento nel suo duplice ruolo di criterio di competenza e criterio di individuazione della legge, si è scelto di analizzare due regolamenti: il recente Regolamento n. 1111/2019 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori⁵ ed il Regolamento n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale⁶. In entrambi, la residenza abituale assume un ruolo più che determinante: nel primo, è criterio per individuare la competenza generale sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione, all'annullamento del matrimonio e sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sui minori, nel secondo, è criterio di scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione.

Con l'adozione di questi testi normativi, il legislatore europeo cambia prospettiva ed affida il sistema giurisdizionale in materia di diritto di famiglia – storicamente riservato all'imperio dei singoli stati membri – ad uno spazio di cooperazione rafforzata, in cui opera questo singolare criterio di tipo "domiciliare", quello della residenza abituale appunto.

Elemento comune ad entrambi i documenti normativi è l'assenza di una definizione di residenza abituale⁷.

Nel Reg. 1111/2019, il favor per la residenza abituale è confermato dall'impianto paritario dei criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 del Reg. 1111/2019 infatti, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giudiziarie dello Stato membro, nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto o dell'attore, se la residenza è iniziata almeno un anno prima della data della proposizione della domanda, ovvero sei mesi, se l'attore è cittadino di altro

modo, l'art. 1 della Convenzione del 1961 dispone che «Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le disposizioni degli artt. 3, 4 e 5, terzo capoverso della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni». Quest'ultima previsione legislativa ha un precedente storico rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 28 novembre 1958. La causa, relativa all'applicazione della Convenzione del 1902 tra i Paesi Bassi e la Svezia, riguardava la validità delle misure educativo-protettive adottate dalle autorità svedesi nei confronti di una ragazza, Marie Elisabeth Boll, cittadina olandese residente in Svezia. La Corte, conscia dell'evoluzione legislativa in materia di protezione dei minori, affermò che la tutela regolarmente istituita dalle autorità nazionali secondo le previsioni della Convenzione del 1902, non ostacolava l'applicazione della legislazione della Svezia, dove Marie Elisabeth Boll viveva. Sintomatica la chiosa del provvedimento: «La Corte non può facilmente accettare un'interpretazione della Convenzione del 1902 che ostacoli il progresso sociale in questo settore».

5 In avanti, nel testo, Reg. 1111/2019.

6 In avanti, nel testo, Reg. 1259/2010.

7 Nell'assenza di definizione, la dottrina ha individuato una precisa e consapevole scelta legislativa, per tutti: MELLONE, M.: "La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Cedam, Padova, 2010, 3, p. 709 ss.

Stato membro⁸. Inoltre sono competenti a norma della lett. b) dell'art. 3 del Reg. 1111/2019 le autorità giudiziarie dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini.

Come nel Regolamento (CE) n. 2201/2003, anche nel Reg. 1111/2019, il legislatore europeo predispone uno strumento unico in materia di divorzio e responsabilità genitoriale, le cui regole si informano all'interesse superiore del minore (cons.19), per la cui salvaguardia «la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità» (cons.20).

Se lo strumento predisposto per la disciplina matrimoniale e per la materia della responsabilità genitoriale è unico (cons.8), può ritenersi che il criterio di prossimità, di cui la residenza abituale è espressione, riguarda entrambe le materie.

Potrebbe dunque concludersi che la residenza abituale è espressione del criterio della prossimità⁹, tanto in materia di separazione, divorzio e annullamento, tanto in materia di responsabilità genitoriale.

Anche nel Reg. 1259/2010, si può osservare un favor per la residenza abituale, che in questa sede rappresenta uno dei possibili criteri di scelta della legge applicabile in caso di divorzio ovvero separazione dei coniugi.

I coniugi infatti, di comune accordo, possono designare la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo, la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune ad entrambi, se uno di essi vi risiede ancora; la legge dello Stato ove uno dei coniugi ha la cittadinanza o la legge del foro. In mancanza di una scelta in tal senso e nelle ipotesi in cui l'accordo non soddisfi i requisiti di forma trovano applicazione le disposizioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 8 del Reg. 1259/2010.

La norma è dettagliata, ma non anche precisa, non v'è infatti alcuna definizione, né sono fissati univoci criteri di individuazione della residenza abituale nel mondo materiale. Innanzi all'omissione legislativa, non sono mancati tentativi di attribuzione

8 Sulla diversa previsione temporale ai fini dell'individuazione della residenza abituale è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia Europea, per sospetta violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 18 TFUE. Secondo la Corte di Giustizia non v'è discriminazione alcuna, in quanto il regolamento mira a garantire la sussistenza di un reale collegamento con lo Stato membro. Sotto tale profilo, un attore, cittadino di uno Stato membro, che a seguito di una crisi coniugale lascia la residenza abituale comune alla coppia e decide di ritornare nel proprio paese d'origine, non si trova in una situazione paragonabile a quella di un attore che non possiede la cittadinanza del suddetto Stato e che vi si trasferisce a seguito di una crisi affettiva. Secondo la Corte di Giustizia, siffatto collegamento è altresì idoneo a garantire un grado di prevedibilità per l'altro coniuge, in quanto quest'ultimo può aspettarsi che una domanda di divorzio venga eventualmente proposta dinanzi ai giudici di tale Stato membro. V. Corte di Giustizia, 1 febbraio 2021, C-499/20.

9 LAGARDE, P. : "Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain - Cours général de droit international privé (Volume 196)", in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, 1986, p.9 ss. Online dal 25 novembre 2022 su http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_ppIrdc_A9789024734993_01.

di significato all'enunciato da parte di tribunali di merito¹⁰, di legittimità¹¹ e della Corte di Giustizia¹².

II. LA NOZIONE DI RESIDENZA ABITUALE IN DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

L'assenza di una definizione nelle fonti sopracitate, implica che si debba estendere il raggio di analisi ad altre fonti normative, nell'ambito delle quali è possibile reperire un significato giuridico del significante "residenza abituale"¹³.

I regolamenti in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali¹⁴, seppur riguardo alle persone giuridiche, fissano la residenza abituale nel luogo in cui si trova l'amministrazione centrale della società o dell'associazione¹⁵.

Indicativi, seppure sformiti di forza precettiva, sono anche i considerando n. 23, 24 e 25 del Regolamento 650/2012¹⁶. In applicazione di quest'ultimo regolamento, la Corte di Giustizia ha definito la residenza abituale come il «luogo in cui

10 Non troppo recente, ma singolare per la metodologia usata nell'attribuzione di significato, è la sentenza del Tribunale di Massa del 2 luglio 2013, per la quale ai fini dell'individuazione di una nozione autonoma e comunitaria della residenza abituale, occorre far riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ne ha delineato gli elementi caratterizzanti, definendola in base ad un criterio di fatto, il luogo in cui il soggetto ha stabilito il centro principale dei suoi interessi. V. Tribunale di Massa, 2 luglio 2013.

11 La Corte di Cassazione, nella sentenza del 13 luglio 2022 n. 22182, constatata l'assenza di una definizione e qualificato il criterio della residenza abituale come criterio di fatto, ancora quest'ultima al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, dovendosi tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nello Stato. Il luogo di residenza abituale deve essere determinato dal giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie.

12 Nella recente sentenza della Corte di Giustizia del 1 agosto 2022, C-501/20, si è stabilito che la nozione di residenza abituale è caratterizzata, in via di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà dell'interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall'altro, da una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro. V. Corte di Giustizia, 1 agosto 2022, C-501/20; Corte di Giustizia, 25 novembre 2021, C289/20.

13 Al contrario, in alcune occasioni la Corte di Giustizia ha escluso di poter utilizzare il significato di residenza abituale elaborato in altri settori del diritto, v. Corte di Giustizia, 2 aprile 2009, C-523/07.

14 Regolamento Roma I e Regolamento Roma II.

15 In argomento: BONAIUTI, M.F.: "Art. 19 (Residenza abituale), in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)", *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2009, p. 892 ss.

16 Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Per riflessioni sulla nozione di residenza abituale nell'ambito del regolamento relativo alla materia delle successioni: DAVI, A. e ZANOBETTI, A.: "Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni", Giappichelli, Torino, 2014, p. 46 ss; FLAMINI, A., LAROCCA, S.: "El Certificado Sucesorio Europeo: una perspectiva unificadora", in AA.VV.; *El Patrimonio Sucesorio: Reflexiones para un debate reformista* (diretto da F. LLEDÓ YAGÜE, M. P. FERRER VANRELL, J. Á. TORRES LANA), Dykinson, Madrid, 2014, p. 1687 ss; BALLARINO, T.: "Il nuovo regolamento europeo sulle successioni", *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 1116 ss; BONOMI, A.: "Il regolamento europeo sulle successioni", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2013, p. 293 ss; RIVA, I.: *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisite*, Esi, Napoli, 2017, p. 79 ss.

l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione»¹⁷.

La Corte di Giustizia individua nella nozione di residenza abituale i caratteri della stabilità, dell'abitudine e della volontà.

La scienza giuridica procede a distinguere elementi oggettivi, quali la stabilità e la durata della permanenza in un determinato luogo, che si manifestano con l'uso di beni e servizi, ed elementi soggettivi, come le dichiarazioni di volontà ed il senso di appartenenza dell'interessato¹⁸.

Gli elementi oggettivi e soggettivi che secondo la dottrina caratterizzano la fattispecie della residenza abituale devono risultare complementari, nel senso che una dichiarazione di volontà del soggetto, coniuge, partner o genitore, con la quale egli si impegna ad indicare un luogo, come abituale centro di interessi, non può o non dovrebbe ritenersi prevalente rispetto all'elemento oggettivo della durata della sua permanenza in quel luogo¹⁹.

In argomento si discorre di sintesi²⁰, volendo evidenziare che l'individuazione del carattere dell'abitudine si esprime nella valutazione sinergica di un complesso di elementi di carattere obiettivo e subiettivo²¹.

Ed è subito un problema nel problema: come individuare, quali elementi e per quali ragioni sceglierne alcuni in luogo di altri, ai fini dell'individuazione della residenza abituale?

17 Corte di Giustizia, 15 settembre 1994, C-452/93.

18 DAMASCELLI, D.: *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 50 ss.; MARTONE, I.: "Sul concetto di residenza abituale: casi e questioni", *Rassegna di diritto civile*, 2021, p. 115 ss.; SCUDIERI, G.: "I profili problematici del concetto di residenza abituale in materia matrimoniale", *Contratto e Impresa Europa*, 2017, p. 591 ss.; MELLONE, M.: "La nozione di residenza abituale", cit., p. 716 ss.; GIOBBI, M.: "La nozione di residenza abituale", in AA.VV.: *Regimi patrimoniali delle coppie transnazionali nell'Unione Europea*, (a cura di M. J. CAZORLA GONZÁLEZ, M. GIOBBI, J. KRAMBERGER SKERL, L. RUGGERI, S. WINKLER.), Esi, Napoli, 2017, p. 76-80; GARETTO, R.: "Jurisdiction in cases of divorce, legal separation or marriage annulment" in AA. VV.: *European Family Property Relations Article by Article Commentary on EU Regulations 1103 and 1104/2016*, (a cura di L. RUGGERI, R. GARETTO), Esi, Napoli, 2021, p. 83 e ss.; BRUNO, P.: *I Regolamenti europei sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate. Commento ai Regolamenti (UE) 24 giugno 2016, nn. 1103 e 1104 applicabili dal 29 gennaio 2019*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 22 ss. Sulla problematica individuazione degli elementi soggettivi ed oggettivi, cfr. RIVA, I.: *Certificato*, cit., p. 79 ss.

19 In tal senso cfr. CAMPIGLIO, C.: "Il foro della residenza abituale del coniuge nel regolamento (CE) n. 2201/2003: note a margine delle prime pronunce italiane", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2010, 2, p. 248.

20 MARTONE, I.: "Sul concetto di residenza abituale", cit., p. 109.

21 Sulla valutazione simultanea degli elementi oggettivi e soggettivi, v. Corte di Giustizia, 2 aprile 2009, C-523/07, con nota di MARINO, S.: "Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della Corte di Giustizia", *Rivista di diritto processuale*, 2010, p. 465 ss.

Agli interrogativi si tenterà di offrire risposta, ma non prima di aver segnalato le esigenze per le quali una riflessione sul tema si rende necessaria.

L'esigenza è di carattere eminentemente pratico. In tal senso, un argomento di prova è offerto da una vicenda giudiziaria nota alle cronache come "I divorzi a Berkshire"²². Nell'ottobre del 2013, il Regno Unito chiese l'annullamento di 180 procedure di divorzio instaurate da coppie italiane, le quali, per ovviare alle lungaggini processuali casalinghe²³, dichiararono la loro residenza in Inghilterra, per poter beneficiare della speditezza del contenzioso britannico. Tale la sollecitudine che ha animato l'iniziativa, che 179 coppie su 180 registrarono la loro residenza presso lo stesso indirizzo postale, costringendo così Simon Murray, magistrato incaricato a proteggere l'integrità del processo di divorzio per conto del Procuratore della Regina, a chiedere ed ottenere un vero e proprio ripristino della giustizia in nome della legge, artatamente sfruttata per accedere ad un processo più snello e dunque più rapido.

Pur volendo tacere sulla circostanza se simili condotte possano oppure no configurare ipotesi di abuso²⁴, deve riconoscersi che "I divorzi a Berkshire" ci avvertono delle incresciose conseguenze che possono originarsi intorno ad enunciati normativi indefiniti, ma soprattutto ci mostrano la contraddizione che vi è tra la volontà di edificare uno spazio di comune cooperazione giudiziaria e la scelta di criteri eccessivamente duttili per la sua realizzazione.

La tecnica normativa usata nei due regolamenti non sembra infatti idonea a creare uno spazio giudiziario unico, volto a garantire ai cittadini certezza²⁵, effettività e celerità nell'accesso alla giustizia. Al contrario, essa si presta a tentativi elusivi, minaccia la prevedibilità della decisione²⁶ e, ove la residenza abituale sia titolo di giurisdizione, genera confusione nella fase di instaurazione del giudizio.

22 Riflessioni in argomento anche in ZANOBETTI, A.: "La nozione di residenza abituale", cit., pp. 1391-1392; SCUDIERI, G.: "I profili problematici del concetto di residenza abituale", cit., p. 630 ss.

23 Sebbene la recente relazione del Ministero della Giustizia sul monitoraggio statistico che si completerà nel 2023 mostri un trend in miglioramento ed un calo significativo dell'arretrato civile, nel più vasto panorama europeo, in comparazione con altri Paesi, il contenzioso italiano continua a mostrarsi flemmatico, v. report annuale EU Justice Scoreboard consultabile su ec.europa.eu.

24 Per una ricognizione critica sugli studi in materia di abuso del diritto, v. AMATO, C.: "Considerazioni a margine della dottrina dell'abuso del diritto", *Europa e diritto privato*, 2017, I, p. 209 ss.

25 La certezza del diritto ed il principio di non discriminazione sono esigenze spesso ribadite dalla Corte di Giustizia, v.: Corte di Giustizia, 23 aprile 2013, cause riunite C-478 a C-482/11; Corte di Giustizia, 4 ottobre 2018, C-478/17.

26 L'esigenza di armonizzare il tessuto normativo allo scopo di rendere prevedibili i provvedimenti giudiziari è testimoniata nel 2016 dalla proposta di modifica del Regolamento Bruxelles II bis. La proposta, rimasta tale, aveva come scopo quello di «migliorare la certezza del diritto e la flessibilità per migliaia di coppie che ogni anno nell'Unione Europea affrontano un divorzio internazionale» e mirava a garantire l'accesso alla giustizia ai cittadini che risiedono in paesi terzi. In argomento: SAVARESE, E.: *Certezza del diritto e diritto internazionale. Coerenza e identità tra fonti e argomentazione*, Esi, Napoli, 2018.

Esaminato il quadro normativo, si tenterà adesso di ridefinire un significato di “residenza abituale” che possa combinare la prevedibilità delle decisioni e la flessibilità che una società pluralista come quella odierna richiede²⁷.

III. IL RUOLO DELLA RESIDENZA ABITUALE NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO 1111/2019 E DEL REGOLAMENTO 1259/2010: UN TENTATIVO DI RIDEFINIZIONE DI SIGNIFICATO.

Il tentativo di ridefinire²⁸ l'enunciato “residenza abituale” muove dal significato proprio²⁹ del sostantivo “residenza” e dall'aggettivazione “abituale”.

Dal latino «residentia», derivato di «residēre», il termine “residenza” nel linguaggio comune individua il fatto di risiedere, il luogo in cui si risiede; mentre l'aggettivo abituale, dal latino «habitudō, habitudinīs», indica il consueto, il solito, il conforme all'abitudine.

L'analisi del dato semantico concorre alla riduzione del campo significativo, agevola l'interprete nella riduzione delle ambiguità degli enunciati e lo guida nella scelta di assegnazione dei significati³⁰. L'analisi suggerisce una prima riflessione ed un primo interrogativo: la residenza abituale è il luogo in cui il soggetto risiede di consueto, ma quali criteri concorrono ad individuare l'abitudine? Non può tentarsi una risposta all'interrogativo, se non nella consapevolezza che il significato proprio delle parole presenti nell'enunciato deve essere determinato «secondo la connessione tra esse» e avendo riguardo «all'intenzione del legislatore»³¹.

27 Si deve rilevare che un possibile risultato raggiunto in questa sede, ha valenza solo in questa sede e non anche in relazione alla residence habituelle francese, alla residência habitual portoghese, alla habitual residence inglese. L'enunciato infatti, si esprime in tanti moduli quante sono le lingue ufficiali usate per la redazione dei Trattati, e le regole di combinazione su cui si basa una lingua permettono di generare innumerevoli messaggi dotati di una pluralità di significato.

28 In argomento: SCARPELLI, U.: *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 27 ss.

29 Intorno alla controversa locuzione “significato proprio delle parole” si origina un acceso dibattito dottrinale. Per tutti: CHIASSONI, P.: *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 149 ss.; BARBERIS, M.: “Seguire norme giuridiche, ovvero: cos'avrà mai a che fare Wittgenstein con la teoria dell'interpretazione giuridica?”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2002, 1, p. 248, la cui prospettiva può sintetizzarsi con le parole dell'A.: «Se proprio delle parole vuol dire intrinsecamente incorporato nelle parole, è ovvio che non esiste alcun significato proprio delle parole. Ma se “proprio delle parole” vuol dire attribuito alle parole dall'uso (...) – allora è altrettanto ovvio che un significato proprio delle parole esiste: dove “proprio” indica solo una caratteristica degli usi linguistici». In argomento ancora: GUASTINI, R.: *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in *Trattato di diritto privato* (a cura di G. LUDICA, P. ZATTI), Giuffrè, Milano, 1993, p. 396 ss.; GOMETZ, G.: *L'informatica nell'amministrazione del linguaggio giuridico*, in AA.VV.: *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico-giuridica* (a cura di P. PERRI, S. ZORZETTO.), Atti del Convegno 12-13 dicembre 2014, Dipartimento di Scienze Giuridiche «Cesare Beccaria» Università di Milano, ETS, Pisa, 2014, p. 150 ss.; VIGNUDELLI, A.: “Quant'è bella correttezza, che si fugge tuttavia... Parte seconda. Dinamica giuridica”, *Diritto e questioni pubbliche*, 2017, 1, p. 391 ss.

30 In senso conforme, v. PINO, A.: *La ricerca giuridica. Finalità, oggetto, metodo*, Cedam, Padova, 1996, p. 252 ss.; VIGNUDELLI, A.: “Quant'è bella correttezza”, cit., p. 364 ss.

31 QUADRI, R.: *Dell'applicazione della legge in generale, Artt. 10-15*, in *Commentario Scialoja-Branca* (a cura di G. DE NOVA, F. GALGANO), Bologna-Roma, 1974, p. 239; VELLUZZI, V.: *Le Preleggi e l'interpretazione*, cit., p. 57 ss. In

L'argomento della connessione delle parole apre la strada all'individuazione dell'ambito testuale ritenuto rilevante dall'interprete³², mentre la determinazione di significato è resa assai più complessa se si ha riguardo al fatto che il contesto normativo è alimentato da fonti italo-europee³³. Tentando una combinazione di prospettive, in questa sede per la ridefinizione di significato dell'enunciato "residenza abituale" si ha riguardo all'ambito intratestuale e all'intenzione del legislatore, pertanto l'analisi si estende dai regolamenti oggetto del presente lavoro, alle disposizioni sulla residenza contenute nel codice civile.

A norma delle disposizioni contenute nel Reg. 1111/2019, ambito testuale diretto³⁴, la competenza, di cui la residenza abituale è criterio di individuazione, dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità.

L'intenzione del legislatore è in questa sede manifesta e si concretizza nell'indicazione del criterio della prossimità, che rimanda alla legge del paese con il quale il soggetto ha il più stretto legame.

Nell'ambito testuale indiretto³⁵, intendendosi per tale quello che indirettamente riguarda la nozione, ovvero la disciplina codicistica, la residenza³⁶ è caratterizzata da un elemento obiettivo e da uno subiettivo, costituito dall'intenzione della persona di risiedere in un luogo. Nella legislazione italiana dunque, la residenza non richiede una durata nel tempo e potrebbe non essere esclusiva³⁷, avendo la persona la possibilità di dichiarare più residenze di fatto, con eccezione per l'unica residenza anagrafica, avente carattere costitutivo. Sempre il codice civile italiano oppone alla nozione di residenza quella di domicilio (dal latino «domus» e «coleres»), luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Come la residenza, anche il domicilio è caratterizzato da un elemento obiettivo, coincidente con la centralità di affari ed interessi e da un elemento

generale, sull'interpretazione e sulle varie scuole di pensiero cfr. Rizzo, V.: *Fonti del diritto. "Interpretazione" ed "Applicazione" della Legge. Interpretazione ed integrazione del contratto*, Esi e Zanichelli, Camerino, 1991, p. 97 ss.

32 VELLUZZI, V.: *Le Preleggi e l'interpretazione*, cit., p. 74.

33 PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Metodi e tecniche*, I, Esi, Napoli, 2020, p. 33; PERLINGIERI, P.: *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo comunitario delle fonti*, Esi, Napoli, 1992, p. 41 ss.; PERLINGIERI, P.: "Complessità ed unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", *Rassegna di Diritto Civile*, 2005, p. 188 ss.

34 Si tratta del criterio dell'interpretazione co-testuale di primo livello mutuata da AMATO, C.: "Il danno non patrimoniale da inadempimento e la teoria di Russell", *Rivista di diritto privato*, 2022, 2, p. 271, nt. 64. Secondo l'A. - al quale si rimanda per un'articolata esposizione - il criterio dell'interpretazione co-testuale, utile ad individuare il significato delle parole "secondo la connessione di esse", si snoda in due ulteriori sotto-criteri: il criterio co-testuale di primo livello, di cui si fa uso nel testo, ed il criterio co-testuale di secondo livello.

35 AMATO, C.: "Il danno non patrimoniale da inadempimento", cit., p. 271 ss.

36 Per una completa analisi del quadro normativo, si veda inoltre l'art. 31 disp. att. c.c. italiano, dedicato alle modalità di trasferimento della residenza.

37 TRABUCCHI, A.: *Istituzioni diritto privato*, Cedam, Padova, 2021. Contra GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Esi, Napoli, 2021, p. 131.

subiettivo, costituito dall'intenzione di "domiciliarsi", manifestata espressamente ovvero mediante comportamenti concludenti. Nella legislazione italiana, il domicilio è caratterizzato dalla stabilità, intesa come perdurante sede di affari ed interessi e dalla unicità, da intendersi come l'impossibilità per il soggetto di avere più di un domicilio.

La trattazione della normativa domestica si rende necessaria per individuare l'intero settore normativo nel quale rintracciare termini utili e rilevanti per la ridefinizione di significato del sintagma "residenza abituale".

Dal co-testo³⁸, ovvero il collegamento delle diverse disposizioni sopra citate, si scorgono forti similitudini tra la nozione di domicilio, come individuata dal codice civile italiano, e la nozione di residenza abituale, delineata dalla giurisprudenza europea.

Nei molteplici tentativi di ridefinizione operati dalla giurisprudenza³⁹, si scorgono invece argomenti singolari, esito di analisi che non si limitano al testo ed al co-testo. Ai fini dell'individuazione della residenza abituale, una Corte inglese, in una controversia avente ad oggetto un assegno di mantenimento, ha ritenuto opportuno fare la conta delle scarpe⁴⁰, ed altra Corte⁴¹, in un caso di divorzio, per gli stessi fini, ha ritenuto opportuno verificare dove fosse ubicato il giaciglio del cane. Simili operazioni sono state poste in essere anche dalla Corte di Cassazione italiana che, ai fini dell'individuazione della residenza abituale, è giunta a verificare il luogo indicato nella partecipazione nuziale⁴².

In tutte queste ipotesi, non concorrono all'individuazione di significato dell'enunciato "residenza abituale", elementi normativi, ma elementi materiali, quali l'ubicazione del guardaroba e dell'animale domestico, ritenuti di volta in volta, discrezionalmente rilevanti⁴³.

Se di queste operazioni non è dato affermarne l'erroneità, può però legittimamente avanzarsi qualche dubbio sulla loro utilità. Per la definizione di significato della residenza abituale è utile e necessario fare appello ad elementi

38 In argomento ancora AMATO, C.: "Il danno", cit., p. 271 ss.

39 Per un'ampia analisi della giurisprudenza: LIMANTE, A., "Establishing Habitual Residence of Adults under the Brussels II Regulation: Best Practices from National Case Law", *Journal of Private International Law*, 2018, p. 160 ss.

40 High Court of Justice, 17 ottobre 2014, n. 2014/3518, par. 47. In dottrina: ZANOBETTI, A.: "La residenza abituale", cit., p. 1395.

41 High Court of Justice, 20 maggio 2011, n. 2011/1190, par. 53. In dottrina: ZANOBETTI, A.: "La residenza abituale", cit., p. 1395.

42 Corte di Cassazione, 25 giugno 2010, n. 15328.

43 Sui modelli semantici cfr. GENTILI, A.: *Il contratto simulato. Teorie della simulazione e analisi del linguaggio*, Jovene, Napoli, 1982, ma anche CAMMARATA, A.E.: "Il significato e la funzione del fatto nell'esperienza giuridica", *Formalismo e sapere giuridico-Studi*, Milano, 1963, p. 279-280.

materiali pur avendo a disposizione sicuri indici giuridici? Il sistema giuridico italiano offre gli utensili necessari a riempire la disposizione di contenuto giuridico, soddisfacente del criterio di prossimità, avuto di mira dal legislatore europeo e del criterio di prevedibilità, assunto come parametro di questo itinerario interpretativo. Prossimità e prevedibilità non sono esigenze antitetiche, ma termini dello stesso binomio, che trovano la loro compiuta realizzazione se nell'individuazione di significato si ha riguardo alle categorie giuridiche⁴⁴. Nell'individuazione di significato della residenza abituale utile è la categoria dell'autonomia negoziale. Il concetto di "autonomia negoziale" più aderente alla dinamica delle odierne relazioni, rappresenta il potere riconosciuto ovvero attribuito dall'ordinamento ad un soggetto di diritto, pubblico o privato che sia, di regolare con proprie manifestazioni di volontà interessi pubblici o privati, non necessariamente propri⁴⁵. Aver riguardo a quelle manifestazioni di volontà, che possono tradursi nell'assunzione di obbligazioni, nella stipula di contratti, nell'instaurazione di rapporti amicali, familiari e lavorativi, equivale ad ancorare l'individuazione della residenza abituale ad indici giuridici, certi e prevedibili. Il complesso degli atti, delle attività e delle iniziative assunte dal soggetto genitore, coniuge o partner, quando si accentrano in un determinato Stato, sopra una certa soglia, ci informano del luogo con il quale e nel quale il soggetto ha maggiore interazione. Sono dunque gli atti e le attività espressione di questo potere a rappresentare un sicuro indice dell'abitudine al risiedere. È l'uso della categoria "autonomia negoziale" a restituire correttezza e rigore nel procedimento di ridefinizione del significato, il quale uso non assicura risultati universalmente condivisi, ma logicamente prevedibili. In questo senso si può ritenere la residenza abituale il punto di ricaduta finale di un complesso di presupposti e valutazioni, e solo in questi termini si può parlare di sinergica sintesi di elementi soggettivi ed obiettivi (giuridicamente rilevanti). Il tentativo di ridefinizione di significato che si è tentato di sviluppare in queste pagine, non sottrae l'interprete istituzionale alle valutazioni legislative ed alla ratio del precetto che applica⁴⁶ e non priva l'interessato delle sue legittime esigenze di prevedibilità giuridica. In questo modo, il secondo, nell'esercizio delle sue prerogative potrà prevedere con quali criteri il primo preferirà e deciderà⁴⁷.

44 In argomento GENTILI, A.: "Crisi delle categorie e crisi degli interpreti", *Rivista di diritto civile*, 2021, 4, p. 633-

652. Contra: LIPARI, N.: *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano 2013, p. 5 ss.; GUARNERI, A.: "Le categorie ordinanti del diritto civile (a proposito di Rodolfo Sacco, Il fatto, l'atto, il negozio)", *Rivista di Diritto Civile*, 2007, 2, p. 547 ss.; IRTI, N.: "Le categorie giuridiche della globalizzazione", *Rivista di Diritto Civile*, 2002, 1, p. 625.

45 In questi termini, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit.; PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, Esi, Napoli, 2007, p. 333 ss.

46 BETTI, E.: *Interpretazione della legge ed atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 59 ss.

47 GENTILI, A.: "A proposito de «Il diritto soggettivo»", *Rassegna di diritto civile*, 2004, 1, p. 353. Sull'argomento della certezza e della prevedibilità, cfr. GOMETZ, G.: "Indici di certezza giuridica", *Diritto e questioni pubbliche*, 2012, 12, p. 310; GIANFORMAGGIO, L.: "Certezza del diritto", *Digesto*, Torino, 1988, p. 275; GUASTINI, R.: "La certezza del diritto come principio di diritto positivo?", *Le Regioni*, 1986, p. 1090 ss.

BIBLIOGRAFIA

AMATO, C.: "Considerazioni a margine della dottrina dell'abuso del diritto", *Europa e diritto privato*, 2017, 1, p. 209 ss.

AMATO, C.: "Il danno non patrimoniale da inadempimento e la teoria di Russell", *Rivista di diritto privato*, 2022, 2, p. 271.

BALLARINO, T.: "Il nuovo regolamento europeo sulle successioni", *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 1116 ss.

BALLARINO, T.: *Manuale breve di diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 2008, p. 109.

BARBERIS, M.: "Seguire norme giuridiche, ovvero: cos'avrà mai a che fare Wittgenstein con la teoria dell'interpretazione giuridica?", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2002, 1, p. 248.

BETTI, E.: *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 59 ss.

BONAIUTI, M. F.: "Art. 19 (Residenza abituale), in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)", *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, Cedam, Padova, 2009, p. 892 ss.

BONOMI, A.: "Il regolamento europeo sulle successioni", *Rivista diritto internazionale privato e processuale*, 2013, p. 293 s.

BRUNO, P.: *I Regolamenti europei sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate. Commento ai Regolamenti (UE) 24 giugno 2016, nn. 1103 e 1104 applicabili dal 29 gennaio 2019*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 22 ss.

CAMMARATA, A. E.: "Il significato e la funzione del fatto nell'esperienza giuridica", *Formalismo e sapere giuridico*, Milano, 1963, p. 279-280.

CAMPIGLIO, C.: "Il foro della residenza abituale del coniuge nel regolamento (CE) n° 2201/2003: note a margine delle prime pronunce italiane", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2010, 2, p. 248.

CHIASSONI, P.: *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 149 ss.

DAMASCELLI, D.: *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 50 ss.

FLAMINI, A., LAROCCA, S.: "El Certificado Sucesorio Europeo: una perspectiva unificadora", in AA.VV.; *El Patrimonio Sucesorio: Reflexiones para un debate reformista* (diretto da F. LLEDÓ YAGÜE, M. P. FERRER VANRELL, J. Á. TORRES LANA), Dykinson, Madrid, 2014, p. 1687 ss

GARETTO, R.: "Jurisdiction in cases of divorce, legal separation or marriage annulment" in AA. VV.: *European Family Property Relations Article by Article Commentary on EU Regulations 1103 and 1104/2016*, (a cura di L. RUGGERI, R. GARETTO), Esi, Napoli, 2021, p. 83 e ss.

GAZZONI, F.: *Manuale di diritto privato*, Esi, Napoli, 2021, p. 131.

GENTILI, A.: "Crisi delle categorie e crisi degli interpreti", *Rivista di diritto civile*, 2021, 4, p. 633-652.

GENTILI, A.: "A proposito de «Il diritto soggettivo»", *Rassegna di diritto civile*, 2004, 1, p. 353.

GENTILI, A.: *Il contratto simulato. Teorie della simulazione e analisi del linguaggio*, Jovene, Napoli, 1982, p. 231 ss.

GIANFORMAGGIO, L.: "Certezza del diritto", *Digesto*, Torino, 1988, p. 275.

GIOBBI, M.; "La nozione di residenza abituale", in AA.VV.: *Regimi patrimoniali delle coppie transnazionali nell'Unione Europea* (a cura di M. J. CAZORLA GONZÁLEZ, M. GIOBBI, J. KRAMBERGER SKERL, L. RUGGERI, S. WINKLER), Esi, Napoli, 2017, p. 76-80.

GOMETZ, G.: "Indici di certezza giuridica", *Diritto e questioni pubbliche*, 2012, 12, p. 310.

GOMETZ, G.: *L'informatica nell'amministrazione del linguaggio giuridico*, in AA.VV.: *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico-giuridica* (a cura di P. PERRI, S. ZORZETTO), Atti del Convegno 12-13 dicembre 2014, Dipartimento di Scienze Giuridiche «Cesare Beccaria» Università di Milano, ETS, Pisa, 2014, p. 150 ss.

GUARNERI, A.: "Le categorie ordinanti del diritto civile (a proposito di Rodolfo Sacco, Il fatto, l'atto, il negozio)", *Rivista di Diritto Civile*, 2007, 2, p. 547 ss.

GUASTINI, R.: "Le fonti del diritto e l'interpretazione", in *Trattato di diritto privato* (a cura di G. IUDICA, P. ZATTI), Giuffré, Milano, 1993, p. 396-397.

GUASTINI, R.: "La certezza del diritto come principio di diritto positivo?", *Le Regioni*, 1986, p. 1090 ss.

IRTI, N.: "Le categorie giuridiche della globalizzazione", *Rivista di Diritto Civile*, 2002, 1, p. 625.

LAGARDE, P. : "Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain - Cours général de droit international privé (Volume 196)", in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, 1986, p. 9 ss. Online dal 25 novembre 2022 su http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789024734993_01

LIMANTE, A., "Establishing Habitual Residence of Adults under the Brussels II Regulation: Best Practices from National Case Law", *Journal of Private International Law*, 2018, p. 160 ss.

LIPARI, N.: *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano 2013, p. 5 ss.

MARINO, S.: "Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della Corte di Giustizia", *Rivista di diritto processuale*, 2010, p. 465 ss.

MARTONE, I.: "Sul concetto di residenza abituale: casi e questioni", *Rassegna di diritto civile*, 2021, p. 115 ss.

MELLONE, M.: "La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Cedam, Padova, 2010, 3, p. 685 – 716.

MOSCONI, F. e CAMPIGLIO, C.: *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale*, Utet, Torino, 2004, p. 124 ss .

MOSSINI, L.: "Il significato proprio delle parole e l'intenzione del legislatore", *Rivista di diritto civile*, 1972, 2, p. 330-358.

PERLINGIERI, P.: "Complessità ed unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", *Rassegna Diritto Civile*, 2005, p. 188 ss.

PERLINGIERI, P.: *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo comunitario delle fonti*, Esi, Napoli, 1992, p. 41 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Metodi e tecniche*, 1, Esi, Napoli, 2020, p. 33.

PINO, A.: *La ricerca giuridica. Finalità, oggetto, metodo*, Cedam, Padova, 1996, p. 252.

QUADRI, R.: *Dell'applicazione della legge in generale, Artt. 10-15*, in *Commentario Scialoja-Branca* (a cura di G. DE NOVA, F. GALGANO), Bologna-Roma, 1974, p. 239.

RIVA, I.: *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, Esi, Napoli, 2017, p. 79 ss.

RIZZO, V.: *Fonti del diritto. "Interpretazione" ed "Applicazione" della Legge. Interpretazione ed integrazione del contratto*, Esi e Zanichelli, Camerino, 1991, p. 97 ss.

SAVARESE, E.: *Certezza del diritto e diritto internazionale. Coerenza e identità tra fonti e argomentazione*, Napoli, Esi, 2018.

SCARPELLI, U.: *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 27 ss.

SCUDIERI, G.: "I profili problematici del concetto di residenza abituale in materia matrimoniale", *Contratto e Impresa Europa*, 2017, p. 591 ss.

TRABUCCHI, A.: *Istituzioni diritto privato*, Cedam, Padova, 2021.

VELLUZZI, V.: *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, ETS, Pisa, 2013, p. 72-74.

VIGNUDELLI, A.: "Quant'è bella correttezza, che si fugge tuttavia... Parte seconda. Dinamica giuridica", *Diritto e questioni pubbliche*, 2017, I, p. 391 ss.

ZANOBETTI, A.: "La residenza abituale nel diritto internazionale privato: spunti di riflessione", in AA. VV.: *Liber Amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 2, p.1380.